

Regolamento Comunale delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing

Approvato con Deliberazione C.C. n° ____ del ____

In vigore dal ____

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Forme di esercizio delle attività

TITOLO II ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- Art. 4 – Definizione dell'attività e modalità di svolgimento
- Art. 5 – Requisiti per l'abilitazione all'attività
- Art. 6 – Disposizioni particolari per l'attività di acconciatore

TITOLO III ATTIVITA' DI ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING

- Art. 7 – Definizione delle attività e modalità di svolgimento
- Art. 8 – Requisiti per l'abilitazione all'attività
- Art. 9 – Disposizioni particolari per l'attività di estetista

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 10 – Abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività
- Art. 11 – Subingresso
- Art. 12 – Variazioni soggettive
- Art. 13 – Cessazione dell'attività
- Art. 14 – Affidamento di reparto

TITOLO V REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

- Art. 15 – Disposizioni preliminari
- Art. 16 – Requisiti igienico-sanitari per l'attività di acconciatore
- Art. 17 – Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore
- Art. 18 – Requisiti igienico-sanitari per l'attività di estetista
- Art. 19 – Requisiti igienico-sanitari per l'attività di tatuaggio e piercing
- Art. 20 – Note tecniche generali comuni per le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing

TITOLO VI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

- Art. 21 – Disposizioni di attuazione
- Art. 22 – Concertazione

TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 23 – Controlli e sanzioni
- Art. 24 – Provvedimenti inibitori delle attività
- Art. 25 – Inefficacia dei titoli abilitativi

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 – Disposizioni particolari comuni
- Art. 27 – Indirizzi in materia di orari
- Art. 28 – Disposizioni transitorie e finali

Allegato "A"
ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE
IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA

Titolo I **PRINCIPI GENERALI**

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di:
 - a) acconciatore, come definita dalla legge 17.08.2005, n. 174;
 - b) estetica, tatuaggio e piercing, come definite dalla legge regionale 31.05.2004, n. 28 e successive modifiche, e dal Regolamento Regionale 02.10.2007, n. 47/R, come modificato con Regolamento Regionale 06.08.2008, n. 44/R, ivi comprese le attività di "nails" o "onicotecnica".
2. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
4. Non è ammesso lo svolgimento di cui al comma 1 in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private, salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 9.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
 - a) principio della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione;
 - b) principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 della legge n. 449/97;
 - c) principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla suddetta legge n. 241/90, al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alla legge 29.7.2003, n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001"
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
 - a) nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";
 - b) nella legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3";
 - c) nella legge 14.02.1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibile con la legge 17.08.2005, n. 174 e fino all'emanazione delle norme regionali in materia;
 - d) nel D.D.R.T. 18.12.2002, n. 7225 (allegato B – indirizzi di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro);

- e) nella L.R.T. 31.05.2004, n. 28 "Disciplina dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing" e sue modificazioni ed integrazioni;
- f) nel Regolamento Regionale 02.10.2007, n. 47/R, come modificato con Regolamento Regionale 06.08.2008, n. 44/R;
- g) nella Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- h) nel Decreto Legislativo 02.02.2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- i) nel D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l) nel D. Lgs. n. 112/1998 e nel D.P.R. n. 447/1998 (come modificato dal D.P.R. n. 440/2000) relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive;
- m) nella legge 02.04.2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
- n) nel D.M. 22.01.2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- o) nel D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro;
- p) nella L.R. 22.10.2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato";
- q) nel D.P.G.R. 07.10.2009, n. 55/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato)";
- r) nel D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

4. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal Regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.

5. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.

6. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.

ARTICOLO 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L.R. 22.10.2008, n. 53 se trattasi di impresa artigiana.

2. Il titolare, i soci lavoratori e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e dal vigente Regolamento in materia.

Titolo II

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
3. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate apposite convenzioni con le competenti pubbliche amministrazioni. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.
4. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti.
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
 - a) di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali sede dell'attività, la segnalazione certificata di inizio attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti;
 - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.
9. Gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le

informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, presso l'esercizio.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA'

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di acconciatore occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L. 575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. n. 53/2008;

- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso della qualificazione professionale da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;

c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità, nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi), le attività di acconciatore possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per la conduzione delle attività previsti dal presente Regolamento.

2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse; devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente per tale attività, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare riguardo alla esclusione di malattie infettive diffuse.

Titolo III

ATTIVITA' DI ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING

ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Per attività di estetica si intendono tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti, comprese quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura con le metodiche consentite dalla Legge nonché le attività di onicotecnica.
2. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
3. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
4. L'attività di estetista può essere svolta mediante:
 - tecniche manuali;
 - l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 28 del 31 maggio 2004 ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
 - l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002 n. 39.
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, le imprese esercenti le attività stesse possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
7. Non rientrano nell'attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente Regolamento, le attività afferenti alle professioni sanitarie e tecnico sanitarie individuate dalle normative vigenti, anche se rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume, le quali, pertanto, non potranno essere esercitate nei locali autorizzati ai sensi del presente Regolamento. E' vietata la redazione e prescrizione di diete.
8. L'esercizio dell'attività è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
9. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetica possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici strettamente inerenti all'attività stessa, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza necessità del conseguimento

delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.

Le imprese non artigiane sono tenute alla presentazione della comunicazione per l'esercizio del commercio al dettaglio di vicinato, previsto dalla vigente normativa in materia.

10. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al presente Regolamento e che gli addetti siano in possesso della qualifica professionale prevista dalla vigente normativa.

11. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :

- a) di esibire, agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, la segnalazione certificata di inizio attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti;
- b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
- c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

12. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli operatori devono attenersi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

13. Gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.

14. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

ARTICOLO 8 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 7 occorre:

- a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L. 575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. n. 53/2008;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
- b) il possesso della qualificazione professionale da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
- c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
- d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di cui al presente titolo deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso

dell'abilitazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità, nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di trattamento sul corpo, limitatamente ai servizi di manicure e pedicure estetico, trucco e piccole depilazioni finalizzate al trucco, possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per la conduzione delle attività previsti dal presente Regolamento.

2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse; devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente per tale attività, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare riguardo alla esclusione di malattie infettive diffuse.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 10 – ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali di esercizio delle attività di cui al presente Regolamento possono essere effettuate previa segnalazione certificata di inizio di attività ad efficacia immediata.

2. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile sul sito del SUAP e presso l'ufficio competente, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del dichiarante;
- b) i dati dell'impresa;
- c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge a firma dell'interessato;
- d) l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
- e) l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
- f) l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);

g) la dichiarazione circa la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, nonché dell'agibilità all'uso di cui trattasi e dei requisiti strutturali e di sicurezza di cui al presente Regolamento;

h) la dichiarazione circa il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di cui al presente Regolamento;

i) la dichiarazione circa il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa applicabile e dal presente Regolamento.

4. Nella segnalazione certificata deve inoltre essere indicato se:

a) nel medesimo locale si intende esercitare congiuntamente l'attività di acconciatore ed estetista;

b) i trattamenti e servizi resi dall'acconciatore o dall'estetista sono svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni;

c) si intende procedere alla vendita alla propria clientela di prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti i trattamenti ed i servizi effettuati.

5. Alla segnalazione certificata di inizio attività deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria/e in scala adeguata dei locali (1:50, 1:100), con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aeroilluminanti e delle altezze dei singoli vani, redatta da tecnico abilitato (in tre copie);

- relazione descrittiva e relazione tecnica (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico incaricato e dell'interessato (in tre copie).

6. La segnalazione certificata di inizio attività completa e regolare abilita immediatamente allo svolgimento dell'attività indicata e viene trasmessa in copia alla competente Azienda U.S.L. per le attività istituzionali di vigilanza e controllo.

7. Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti nei termini con le modalità di cui alla L. 241/90.

ARTICOLO 11 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso senza modifiche al locale è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

2. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

3. Per le aziende aventi i requisiti previsti dal Capo II della L.R. n. 53/2008, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi tramite idonea documentazione, potranno proseguire nell'attività ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 53/2008. L'attività di fatto dovrà essere svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale.

4. Dell'avvenuta variazione circa la titolarità dell'esercizio verrà data comunicazione da parte del competente ufficio comunale alla Azienda U.S.L.

5. Le comunicazioni per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile sul sito internet e presso l'ufficio competente, devono contenere:

- a) i dati anagrafici del dichiarante;
- b) i dati dell'impresa;
- c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge a firma dell'interessato;
- d) l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
- e) l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
- f) la dichiarazione circa l'assenza di modifiche a locali, impianti e attrezzature di esercizio;
- g) la dichiarazione circa la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, nonché dell'agibilità all'uso di cui trattasi e dei requisiti strutturali e di sicurezza di cui al presente Regolamento;
- h) la dichiarazione circa il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di cui al presente Regolamento;
- i) la dichiarazione circa il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa applicabile e dal presente Regolamento.

6. Nel caso di cessione totale dell'attività di estetista per atto tra vivi il cessionario è obbligato ad adeguarsi ai requisiti previsti dalla vigente normativa, come previsto dall'art. 104 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2004.

7. Alla comunicazione deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- a) nel caso di subingresso per atti tra vivi atto di trasferimento dell'azienda debitamente registrato o dichiarazione di avvenuta stipulazione con indicazione degli estremi dell'atto stesso;
- b) nel caso di subingresso per causa di morte dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) o autocertificazione con indicazione degli aventi titolo all'eredità ed autorizzazione del giudice tutelare in caso di eredi minori di età.

8. Alla comunicazione di subingresso con modifiche dei locali e delle attrezzature si applica il procedimento di cui all'art. 10.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

1. Le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, della natura giuridica, della sede legale, della persona in possesso dei requisiti professionali, del titolo di godimento dell'azienda o dell'immobile sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano la presentazione di una nuova segnalazione certificata d'inizio attività.

2. La comunicazione deve contenere:

- gli elementi di cui all'art. 10, comma 3, lettere a), b) e c) e l'indicazione degli elementi oggetto di modifica.

ARTICOLO 13 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività stessa.

2. La comunicazione deve contenere:

- gli elementi di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e b) e l'indicazione della data di cessazione dell'attività.

ARTICOLO 14 – AFFIDAMENTO DI REPARTO

1. Il titolare di un'attività di acconciatore e/o di estetista e/o di tatuaggio e piercing, strutturato per reparti ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il titolare deve darne comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di gestione e comunque prima dell'inizio della gestione stessa. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rimane facoltà delle parti allegare eventualmente copia del contratto.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 2, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

TITOLO V

REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le indicazioni contenute nel presente titolo costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

2. Per attività di particolare consistenza per tipologia, prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno essere prescritti da parte dell'Azienda U.S.L. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela.

ARTICOLO 16 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. I locali adibiti all'attività di acconciatore devono corrispondere, salvo diverse prescrizioni di legge, alle seguenti prescrizioni igienico-sanitarie:

A) SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; tintura) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq. 3. Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq. 2.

Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima come previsto dalla vigente normativa sui luoghi di lavoro.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq. 3 attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 6.

Altezza minima:

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml. 2,70.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un'altezza non inferiore a ml. 2,40.

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di ml. 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio:

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per la rasatura della barba:

Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta:

per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

B) SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento edilizio comunale: n. 1 lavabo ogni 10 addetti e n. 1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es.: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

C) RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

L'ambiente di lavoro deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

D) SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

L'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di barbiere o parrucchiere deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchioliva, facilmente lavabile e disinfettabile.

E) APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E ATTREZZATURE IN GENERE

Devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte.

Tutte le parti a contatto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, qualora non siano monouso, devono essere sottoposte a pulizia, disinfezione ad alto livello o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE

1. Negli esercizi di acconciatore dovrà essere garantita una corretta conduzione igienica dei locali (trattamento delle superfici dei pavimenti, delle pareti e degli arredi), degli impianti, delle attrezzature, degli strumenti e degli oggetti in genere utilizzati per le prestazioni (rasoi, forbici, tosatrici, spazzole, pettini, pennelli, bigodini, biancheria), e dovranno essere seguite idonee norme di comportamento da parte degli addetti, come da eventuali indicazioni da parte della competente Azienda U.S.L.

ARTICOLO 18 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. L'attività di estetista deve corrispondere, salvo diverse prescrizioni di legge, alle prescrizioni contenute nel Titolo I "Requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di estetica" del Regolamento di attuazione della legge regionale 31.05.2004, n. 28 e successive modifiche (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), emanato con D.P.G.R. 02.10.2007, n. 47/R.

2. L'attività di estetista svolta in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo deve corrispondere alle prescrizioni contenute nel Titolo IV "Manifestazioni pubbliche" del Regolamento di attuazione della legge regionale 31.05.2004, n. 28 e successive modifiche (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), emanato con D.P.G.R. 02.10.2007, n. 47/R.

ARTICOLO 19 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

1. Le attività di tatuaggio e piercing devono corrispondere, salvo diverse prescrizioni di legge, alle prescrizioni contenute nel Titolo II "Requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di tatuaggio e piercing" del Regolamento di attuazione della legge regionale 31.05.2004, n. 28 e successive modifiche (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), emanato con D.P.G.R. 02.10.2007, n. 47/R.

2. Le attività di tatuaggio e piercing svolte in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel Titolo IV "Manifestazioni pubbliche" del Regolamento di attuazione della legge regionale 31.05.2004, n. 28 e successive

modifiche (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), emanato con D.P.G.R. 02.10.2007, n. 47/R.

3. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing del padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nel Titolo III "Consenso" del Regolamento Regionale n. 47/R del 02.10.2007.

ARTICOLO 20 – NOTE TECNICHE GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile.
2. Le acque reflue devono essere smaltite conformemente alle norme vigenti in materia.
3. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e della normativa generale sull'igiene del lavoro.
Ai fini del presente Regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento edilizio comunale, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq. 4.
4. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di acconciatore e di estetista, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di parrucchiere ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.
5. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici, idrosanitari ecc. si applicano le normative tecniche di settore.
6. Tutti i rinvii al Regolamento edilizio comunale s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ART. 21 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono colmate le lacune normative che riservavano alla Pubblica Amministrazione l'espressione di valutazioni discrezionali o tecnico-discrezionali nell'ambito delle procedure abilitative per le attività disciplinate dal presente Regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento intendono garantire ed assicurare l'effettività dei principi di:

- trasparenza amministrativa;
- semplificazione;
- responsabilizzazione del cittadino-utente;
- salvaguardia del principio di libertà dell'iniziativa economica privata;
- garanzia della parità di trattamento.

3. I professionisti privati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento nell'ambito delle attività di consulenza e supporto tecnico alle imprese ed al cittadino e mediante la predisposizione delle planimetrie e delle relazioni tecniche previste dai successivi articoli.

4. Il presente Regolamento sarà aggiornato con cadenza periodica, anche su segnalazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti al fine di garantirne il costante aggiornamento alla realtà normativa e l'adequatezza rispetto agli interessi pubblici e privati, delle imprese e dei cittadini clienti di queste ultime.

ART. 22 – CONCERTAZIONE

1. Qualora emergano dubbi interpretativi o contrasti nella applicazione di alcune delle disposizioni del presente Regolamento, gli stessi sono valutati attraverso la consultazione e la collaborazione con le associazioni di categoria del settore più rappresentative a livello regionale, presenti in ambito provinciale, nonché con il Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda U.S.L. qualora necessario.

TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 23 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, piercing e tatuaggio, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui viene svolta l'attività.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla normativa regionale in materia.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

4. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, ovvero di misure interdittive, l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio competente.

5. L'Azienda U.S.L. esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Nel caso in cui siano riscontrate carenze, l'Azienda U.S.L. indica all'interessato gli adeguamenti necessari ed i termini per gli stessi, dandone comunicazione al Comune.

ARTICOLO 24 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente Regolamento siano esercitate senza il titolo abilitativo prescritto dall'art. 10 o senza le prescritte abilitazioni professionali, l'autorità competente ordina la cessazione immediata delle stesse.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di chiusura dell'attività.
3. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la sospensione o per la cessazione dell'attività nei termini e con le modalità di cui alla Legge 241/90.
4. L'autorità competente dispone sul periodo di sospensione tenendo conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva.

ARTICOLO 25 – INEFFICACIA DEI TITOLI ABILITATIVI

1. I titoli abilitativi alle attività di cui al presente Regolamento perdono efficacia, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:
 - a) qualora l'attività non venga avviata entro 180 giorni dal perfezionarsi del titolo abilitativo secondo le procedure di cui al presente Regolamento;
 - b) per sospensione dell'attività per oltre 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
 - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio se trattasi di società artigiana;
 - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
 - sfratto.
2. Per le modalità del procedimento vale quanto stabilito dall'art. 24, comma 3.
3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la perdita dell'efficacia dei titoli abilitativi alle attività di cui al presente Regolamento opera nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.
4. E' fatto comunque obbligo all'esercente di comunicare al comune la sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento per periodi superiori a 60 giorni consecutivi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente purché:

- a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;
- b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
- c) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente Regolamento;
- d) sia utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq.;
- e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

2. Oltre a quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del presente Regolamento, le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso apposita sede designata dal committente, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 28/2004 e dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 174/2005, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Gli operatori sono tenuti a verificare e a garantire i requisiti minimi di igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'impiantistica.

Tale facoltà riveste carattere residuale e, qualora l'attività venisse svolta con costanza, i locali dovranno essere adeguati nel rispetto dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento.

3. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in locali aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia.

ARTICOLO 27 – INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI

1. L'orario delle attività di cui al presente Regolamento sarà disciplinato con apposita ordinanza sindacale, sentite le associazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori maggiormente rappresentative nel rispetto dei principi di flessibilità, libera determinazione degli esercenti ed adeguatezza dell'offerta.

2. Non è più obbligatoria la giornata di chiusura infrasettimanale.

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sono fatte salve le disposizioni transitorie della legge n. 174/2005, della L.R. n. 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme transitorie ed i termini di adeguamento di cui al Regolamento Regionale 02.10.2007, n. 47/R come modificato con il Regolamento Regionale n. 44/R del 06.08.2008.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il _____ e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

3. Il presente Regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore ed estetista e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Parimenti, gli enti e gli organismi suddetti saranno sentiti nel caso della predisposizione di un nuovo Regolamento.

4. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet del Comune unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure previste.

ALLEGATO A - ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA

Salvo l'elenco contenuto in atti normativi nazionali e/o regionali le apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività estetica sono:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Saune.